



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA BT

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>30</u> del Reg.	Oggetto: Uffici di Staff. Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Modifica.
Data: <u>7 / 8 / 2015</u>	

L'anno Duemilaquindici, il giorno 7 del mese di agosto, alle ore 14,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO - PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
DE BIASE	Rag. Angelomichele	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE		x
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE		x
TEMPESTA	Avv. Giuseppe	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Maria Angela Ettore

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6

Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, propone alla Giunta Comunale la deliberazione in oggetto, munita del prescritto parere tecnico-amministrativo del Dirigente dell'Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone", dott.ssa Caterina Navach.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione;

Richiamato l'art. 90 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000, il quale testualmente recita: *"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, [...], della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni"*.

Considerato che:

- in riferimento alla configurazione giuridica del rapporto instaurato con i soggetti che fanno parte dell'ufficio di staff, la norma specifica che "al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali";
- la giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 90, evidenziando in particolare tre aspetti: necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, preclusione dello svolgimento di compiti di gestione, conseguente non configurabilità dell'inquadramento ex art. 110 TUEL; sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che "l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EE.LL. debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali", escludendo che "si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione" (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Puglia, n. 241/07). (.....), mentre il principio secondo cui al personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile (ex multis Sezione Prima giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A);

Preso atto, dunque, che la normativa vigente attribuisce agli Enti Locali la facoltà di costituire strutture organizzative idonee a coadiuvare gli organi di direzione politica nell'esercizio delle loro funzioni, composte oltre che dal personale dipendente interno, anche da collaboratori esterni;

Considerato che:

- in tale contesto normativo e giurisprudenziale è intervenuto l'articolo 11, comma 4, del D.L. 90/2014 che ha introdotto un nuovo comma 3bis all'art. 90 TUEL e segnatamente: "resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è *parametrato a quello dirigenziale*";
- l'intervento modificativo della norma in questione, pur ponendosi in linea con il consolidato e richiamato orientamento giurisprudenziale, modifica ed innova il relativo istituto. Viene

ribadito il divieto per i componenti degli uffici di supporto all'attività politica di svolgere attività di carattere gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e che comportano anche l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l'amministrazione verso l'esterno. La nuova formulazione dell'art. 90 specifica che l'eventuale parametrizzazione del trattamento economico del personale assunto negli uffici di staff a quello dirigenziale non comporta la possibilità di svolgere funzioni gestionali;

- sotto questo profilo la lettera della norma svincola la natura delle attività svolte (che non possono in ogni caso consistere in quelle di amministrazione attiva, proprie dei dirigenti) rispetto al trattamento retributivo (che potrebbe essere rapportato a quello dirigenziale);
- la norma prevede la possibilità di derogare ai requisiti di accesso alla qualifica, fermo restando che l'Ente è tenuto comunque a garantire il rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa.(...);

Considerato, altresì, che:

- come affermato anche dalla nota interpretativa al decreto legge 90/2014 ANCI – UPI dell'11 luglio 2014, la determinazione del trattamento economico (...) pertanto è determinata in relazione a diversi fattori tra cui: la dimensione e la complessità dell'Ente, le competenze professionali richieste in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell'incarico, la temporaneità dell'incarico e tale previsione può a titolo esemplificativo applicarsi in relazione a incarichi quali quello di Capo di Gabinetto, Responsabile della Comunicazione;
- per quanto riguarda i profili contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 90 TUEL, al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il CCNL del personale degli Enti locali. In relazione agli incarichi di particolare complessità, la nuova formulazione dell'articolo in commento espressamente prevede che nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico può essere rapportato a quello dirigenziale che è costituito dalla retribuzione tabellare e dalla retribuzione di posizione, nonché da una componente accessoria costituita dalla retribuzione di risultato. Su questo punto la Relazione Tecnica di accompagnamento al D.L. 90/2014, chiarisce che “il riferimento all'inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, è da intendere in termini di **mera parametrizzazione retributiva**, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'ente”.

Visto che il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Trani, approvato con Delibera di G. C. n. 13 del 18 gennaio 2001, prevede:

- a) all'art. 9 che: *“Con decreto del Sindaco, che assegna le funzioni ai dirigenti di staff, proponendoli ai singoli rami di attività e servizi o uffici, sono attribuite le competenze specifiche tra quelle di cui all'art. 8 comma 3 del presente regolamento”* che sono così elencate: *“a) la presidenza di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, compresi l'attribuzione del salario accessorio, i provvedimenti disciplinari e l'assegnazione all'occorrenza di mansioni superiori ai propri dipendenti”*;
- b) all'art. 22 comma 1 la possibilità di costituire *“gli uffici di staff posti direttamente alle dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e alle dipendenze del Direttore Generale nonché in conformità alle leggi e ai regolamenti, per lo svolgimento dell'azione amministrativa dei dipendenti del Comune”*; all'art. 22 comma 2 che *“Il Sindaco, previa delibera di G.M. in base al comma 8 dell'art. 6, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'esercizio di tali funzioni, assume personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionario direttivo o*

concettuale con contratto di diritto privato individuale e a tempo determinato scegliendolo intuitu personae, trattandosi di rapporti fiduciari”; all’art. 22 comma 3 che “Alternativamente per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco può anche stipulare delle convenzioni locatio operis”; all’art. 22 comma 4 che “In forza degli articoli 2094 e 2095 del codice civile, nel caso di cui al comma 2° precedente, tale personale assume poteri di gestione ed esternazione, mentre nel caso di cui al 3° comma, precedente, tale potere di esternazione è interdetto, rilevando per il rapporto la normativa degli articoli 2222 e 2229 del codice civile”.

- c) *all’art. 23 che “I contratti stipulati ai sensi degli art. 22 e 23 del presente regolamento, non sono in parte collegati necessariamente alla previsione della dotazione organica e al costo contrattuale del personale; essi sono correlati, al programma, alla scelta del Sindaco e alle disponibilità di bilancio e trovano imputazione di spesa in un intervento speciale”.*

Rilevato che:

- questa Amministrazione, di recente insediamento, valuta necessario ed opportuno, tenuto conto della complessità e diversità dei campi di intervento e delle singole materie, doversi avvalere di un ufficio di collaborazione diretta che supporti gli organi di direzione politica nell’esercizio delle proprie funzioni, composto da personale interno e da professionalità esterne;
- l’Ente è caratterizzato da carenza di risorse umane e professionali necessarie per garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi essenziali;

Atteso che:

- l’art. 6 del D.L. 90/2014 sancisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire a personale in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di incarichi e cariche conferiti a titolo gratuito per massimo un anno (non rinnovabile e non prorogabile);
- per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 6 del D.L.90/2014 è ammesso quindi il lavoro volontario e gratuito nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge (cfr. in proposito CdC della Campania PAR 155 del 05/06/2014); infatti la norma vigente consente oggi il conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi a personale in quiescenza senza incorrere nel rischio di “integrare la fattispecie di contratto in frode alla legge o affetto da nullità con riguardo alla clausola che stabilisce la gratuità della prestazione”;
- la circolare n. 6 del 4.12.2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indicazioni in merito all’interpretazione e applicazione dell’art. 6 del D.L. 90/2014 dedicando il punto 6 agli incarichi gratuiti in cui si ribadisce che gli incarichi a titolo gratuito sono consentiti a titolo gratuito per una durata non superiore a un anno;
- di conseguenza, questa Amministrazione ritiene poter prevedere che anche gli uffici di supporto possano anche essere composti da soggetti esterni in quiescenza che si dichiarino disponibili a collaborare, mettendo a disposizione la propria conoscenza e professionalità, a titolo assolutamente gratuito per mera condivisione del progetto politico-amministrativo;

Dato atto che:

- l’ufficio di supporto agli organi di direzione politica, costituito nel rispetto dei criteri indicati nella presente deliberazione, collaborerà direttamente con il Sindaco, con la Giunta Comunale e gli Assessori;
- i dipendenti dell’Ente ed i collaboratori esterni saranno nominati con Decreto del Sindaco e questi ultimi individuati dal Sindaco su valutazione comparativa dei Curricula Vitae ed eventuale colloquio, a seguito di avviso di selezione pubblica per incarichi di collaborazione

- i collaboratori esterni possono essere individuati dal Sindaco anche tra soggetti lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, previa acquisizione di curriculum personale, dal quale si evinca la capacità, la competenza e l'idoneità all'esercizio dell'incarico da espletare;
- i lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza presteranno la propria collaborazione per la durata non superiore a un anno (non rinnovabile e non prorogabile), a titolo completamente gratuito, quindi senza alcuna osservanza dell'orario d'ufficio, senza alcun vincolo di subordinazione né inserimento stabile nell'organizzazione dell'Ente, con l'obbligo della più assoluta riservatezza circa le notizie delle quali verranno a conoscenza nel corso della loro collaborazione con gli organi;
- i collaboratori esterni individuati, all'atto dell'accettazione della nomina, dovranno rilasciare apposita liberatoria all'Ente, relativa alle condizioni di collaborazione indicate nel presente atto;
- gli incarichi in oggetto, di durata predeterminata, potranno essere revocati in ogni momento, previa comunicazione scritta del Sindaco, avendo gli stessi natura fiduciaria.
- i predetti incarichi conferiti a titolo gratuito non comportano oneri finanziari per l'Ente e, dunque, non operano i limiti di spesa relativi al personale, non integrando la fattispecie de quo (collaborazioni esterne a titolo gratuito) alcuna tipologia di lavoro flessibile, ma rientrando a pieno titolo in una diversa forma di collaborazione con le istituzioni, assolutamente libera, volontaria e gratuita;

Accertata la possibilità, per la costituzione di uffici di staff del Sindaco, di ricorrere alle prestazioni di liberalità, come disciplinate all'art. 769 del Codice civile al ricorrere delle seguenti caratteristiche:

- a) assenza di stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente;
- b) assenza di vincolo di subordinazione gerarchica;
- c) mancanza di determinazione dell'orario di lavoro;
- d) assenza di sottoposizione al potere di controllo del datore di lavoro e, conseguentemente, la prestazione e attività resa dal soggetto non sia soggetta a: 1) ordini di servizio o atti simili; 2) esclusività della prestazione; 3) obbligo di rispetto di orario di lavoro né controllo dello stesso.

Dato atto, altresì, **che**:

- il Comune di Trani non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario o Ente dissestato;
- il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non è richiesta l'espressione del parere di regolarità contabile;

Ritenuto dover conferire al presente atto valore regolamentare di modifica del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G. C. n. 13 del 18 gennaio 2001, relativamente agli articoli n. 9, 22 e 23 in considerazione dei mutati vincoli normativi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Dirigente dell'Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone", dott.ssa Caterina Navach in data 6/08/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000 in merito alla competenza dell'organo deliberante;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI MODIFICARE** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 18 gennaio 2001, così come segue:
 - a) con l'abrogazione dell'art. 9 richiamato in premessa;
 - b) con la sostituzione dell'art. 22 con il testo seguente:

“L'ufficio di supporto agli organi di direzione politica che collabora direttamente con il Sindaco, con la Giunta Comunale e gli Assessori è costituito da dipendenti interni e da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, a seguito di avviso di selezione pubblica per incarichi di collaborazione, individuati dal Sindaco su valutazione comparativa dei Curricula Vitae ed eventuale colloquio, e nominati con Decreto sindacale. I Collaboratori esterni possono essere individuati dal Sindaco anche tra soggetti lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, previa acquisizione di curriculum personale dal quale si evinca la capacità, la competenza e l'idoneità all'esercizio dell'incarico da espletare. I lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza prestano la propria collaborazione per la durata non superiore a un anno (non rinnovabile e non prorogabile), a titolo completamente gratuito, quindi senza alcuna osservanza dell'orario d'ufficio, senza alcun vincolo di subordinazione né inserimento stabile nell'organizzazione dell'Ente, con l'obbligo della più assoluta riservatezza circa le notizie delle quali vengono a conoscenza nel corso della loro collaborazione con l'Ente. Questa tipologia di collaboratori esterni, all'atto dell'accettazione della nomina, avvenuta con decreto sindacale, dovranno rilasciare apposita liberatoria all'Ente, relativa alle condizioni di collaborazione indicate nel presente atto.

Gli incarichi in oggetto avranno durata predeterminata e potranno essere revocati in ogni momento, previa comunicazione scritta del Sindaco, avendo gli stessi natura fiduciaria. È, altresì, riconosciuta la possibilità di ricorrere alle prestazioni di liberalità come disciplinate dall'art. 769 del Codice Civile al ricorrere delle seguenti caratteristiche:

 - a) assenza di stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente;
 - b) assenza di vincolo di subordinazione gerarchica;
 - c) mancanza di determinazione dell'orario di lavoro;
 - d) assenza di sottoposizione al potere di controllo del datore di lavoro e, conseguentemente, la prestazione e attività resa dal soggetto non sia soggetta a:
 - 1) ordini di servizio o atti simili;
 - 2) esclusività della prestazione;
 - 3) obbligo di rispetto di orario di lavoro né controllo dello stesso.”;
 - c) con l'abrogazione dell'art. 23 richiamato in premessa.
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a determinare, con proprio provvedimento, la composizione del predetto ufficio di supporto agli organi di direzione politica, nel rispetto dei criteri individuati con la presente deliberazione, individuando le professionalità idonee a coadiuvare gli organi nell'esercizio delle loro funzioni;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone ogni ulteriore adempimento utile all'esecuzione del presente atto;
5. **DI DICHIARARE** con separata votazione ad unanimità di voti legalmente resi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4°, D: Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Avv. Maria Angela Ettore

F.to Avv. Amedeo Bottaro

N° 2339 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

12 AGO 2015

27 AGO 2015

è affissa all'albo Pretorio dal _____ al _____ per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 12 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 12 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, _____

12 AGO 2015

Il Funzionario delegato

Avv. Maria Angela Ettore